

Modifiche dell'articolo 116, 117 e 119 della Costituzione

Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, istituzione delle "Comunità Autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75% del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni.

All'articolo 116 della Costituzione aggiungere infine il seguente comma:

- La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziative delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al comma precedente, alle regioni che abbiano istituito una Comunità Autonoma, ai sensi dell'articolo 117 e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite;

All'articolo 117 aggiungere dopo l'ottavo comma il seguente:

- Ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre regioni che prevedano la costituzione di una Comunità Autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle regioni costituenti la Comunità Autonoma.

All'articolo 119, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo:

- "nelle Comunità Autonome, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al settantacinque per cento (75%) del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori".

Alle disposizioni transitorie finali aggiungere la seguente

XIX

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni a Comuni, Province e Regioni insieme alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con D.P.C.M. ai Comuni.

2. Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al comma 1, sono individuate e trasferite alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con D.P.C.M. alle Regioni.